



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in primo grado, iscritta al nr. 779/14 R.A.C.C., vertente

TRA

[REDACTED]

giusta procura speciale in atti;

ATTORE

CONTRO

[REDACTED], in persona l.r. p.t., rapp.to
e difeso dall'avv. L.Rotondo ed el.te dom.to presso la [REDACTED]

[REDACTED] giusta procura speciale in atti;

CONVENUTO



oggetto: risarcimento danni da cose in custodia

conclusioni: come da relativo verbale d'udienza da ritenersi

materialmente allegato alla presente sentenza

IL CASO.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

Insta la parte attrice per il risarcimento di ogni danno asseritamente subito a seguito di una caduta verificatasi mentre utilizzava una scala mobile sita all'interno del noto centro commerciale, gestito dalla società convenuta.

Deve preliminarmente rilevarsi, al fine del corretto inquadramento della presente controversia, come la domanda proposta dall'attore (si vedano le conclusioni in atti) verta, secondo la ricostruzione operata sin da Corte Cost. nr. 233/03 e Cass. nrr. 8827 e 8828/03, sulla richiesta di risarcimento dei danni: a) biologico (non patrimoniale); b) per spese anche mediche sostenute e da sostenere (patrimoniale) e c) morali (ancora non patrimoniale).

In materia poi di danni derivanti da insidia ritiene lo scrivente di dover disattendere da un lato quell'indirizzo interpretativo che riconduce la fattispecie in ogni caso alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. (ancora da ultimo Cass. nr.



361/06) e dall'altro quello, più tradizionale, che ricorre esclusivamente alla previsione di cui all'art. 2043 cc (ancora da ultimo Cass. nrr. 2410/05 e 1571/04), perché entrambi non esaustivi nella classificazione delle fattispecie concrete, in ragione delle particolarità che ognuna delle stesse presenta di volta in volta.

Più aderente rispetto alle diversità del "concreto" appare allora quell'interpretazione secondo cui la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cc, non si applichi al proprietario-custode ogni qual volta sul bene, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa.

Ai fini quindi della responsabilità ex art. 2051 cc, che non è limitata alla pericolosità da intrinseca dinamicità della cosa, potendo anche configurarsi per le cose inerti (Cass. III[^] nr. 11695/09, Trib. Salerno II[^] nr. 1386/10 e App. Firenze II[^] nr. 851/10), occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, ovvero la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa (Cass. II[^] nr. 13881/10).

L'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono poi solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte del responsabile, mentre l'elemento dirimente è che il bene stesso, dal cui utilizzo è derivato un danno, si trovi nel perimetro di effettiva controllabilità da parte del proprietario. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 cc, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, il proprietario-custode risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cc, che non prevede alcuna limitazione della responsabilità per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato allora l'onere della prova della anomalia del bene, fatto di per sé idoneo a configurare il comportamento colposo del proprietario-custode, su cui ricade invece l'onere della prova dei fatti



impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. III[^] nr. 15384/06, 5445/06 e 3651/06).

Nella fattispecie al vaglio allora, la difesa attorea invocava in verità esplicitamente nell'atto di citazione l'operatività della disciplina di cui all'art. 2051 cc.

Come detto, la responsabilità del custode richiede che "l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi" (Cass. 28.3.01, n. 4480; 1^o.6.95, n. 6125; 10.11.93, n. 11091): nell'effettuare tale valutazione – ripetesì - non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. - a differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi - pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi ed è inoltre necessario, per potere pervenire all'accertamento della responsabilità del custode, che il danneggiato dimostri che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa (Cass. 7276/97; 10015/06; 11264/95). La disciplina dell'articolo in questione è stata ormai definita compiutamente in sede di legittimità (in particolare nella sentenza Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811; ma si veda anche Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12695 e Cass. Civ., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa



stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In tale ipotesi, il danneggiato non è tuttavia dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910; Cass. civ. 1° aprile 2010 n. 8005).

Alla stregua dell'insegnamento illustrato, occorre nella prospettiva applicativa del criterio ex art. 2051 cc indagare sull'esistenza del nesso di causalità materiale tra la cosa ed il danno, occorre cioè accertare se l'evento dedotto si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, per poi eventualmente verificare se vi sia un elemento che, perché idoneo ad imprimere alla traiettoria causale una direzione prima imprevedibile o comunque inevitabile, valga ad interrompere la processione eziologica.

Pur ricostruita in tali termini l'ipotesi al vaglio, la domanda risulta tuttavia manifestamente infondata.

Parte attrice è in particolare venuta completamente meno all'onere di comprovare l'effettività dell'evento lamentato, così come addotto inizialmente nell'atto



introduttivo. Nell'atto di citazione in particolare l'istante denunciava che la sua caduta si era verificata in seguito all'emissione di forti scatti e vibrazioni da parte della scala de qua e tale dirimente (secondo le motivazioni appena esposte), e sempre contestata (da parte della convenuta), allegazione non ha invece trovato alcun minimo elemento di riscontro.

Tanto, non avendo quella difesa provveduto a depositare entro i rigorosi termini preclusivi ex art. 183 cpc le relative richieste di prova.

Nell'atto di citazione in particolare, quella difesa si limitava a richiedere l'ammissione della prova per testi sulle circostanze di fatto addotte nello stesso atto, mentre per l'indicazione dei testi si riservava di farlo nelle memorie ex art. 183 cpc, poi, come detto, invece non tempestivamente depositate.

In ambito di prova civile, l'art. 244 c.p.c., che disciplina il "modo di deduzione" della prova testimoniale, espressamente prevede che "la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati per articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata", per cui è chiaro che la norma richiede non solo l'articolazione dei capitoli di prova ad oggetto i fatti da provare, ma anche l'indicazione specifica delle persone da interrogare. E ciò al fine di consentire al giudice di eliminare dalle liste i testi sovrabbondanti ed i testi che non possono essere sentiti per legge ex art. 245 c.p.c., ai testimoni di essere posti in grado di valersi della facoltà di astensione e alla controparte di poter esercitare il contraddittorio sulla deduzione e di poter controdedurre.

Ne consegue che deve ritenersi tardiva la completa articolazione della prova qualora l'indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie (Tribunale Torre Annunziata, sez. I, 13/01/2014, n. 182).



Quanto poi alla richiesta di rimessione in termini formulata da quella difesa, non resta che confermare il provvedimento assunto dal precedente assegnatario, con cui quella istanza è stata rigettata.

Nell'istanza in data 28.1.2015 e nella conclusionale del 22.1.2016, in particolare: ai punti c) e d) della prima ed alla pg. 4 ultimo cpv, quella difesa ammette esplicitamente che, pur in presenza del black out e dei danni al computer di studio verificatosi a metà ottobre, la ricerca delle date di udienza e delle scadenze da fine ottobre e sino a dicembre, avrebbe potuto essere fatta partendo dall'esame dei singoli fascicoli presenti in studio; onde era specifico obbligo professionale di quel procuratore di adottare ogni iniziativa (implementazione anche delle assunzioni temporanee di personale proprio al fine de quo), atta a perseguire un rapido esame dei fascicoli presenti in studio.

L'art. 153 comma 2 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del richiamo alle norme codicistiche di cui all'art. 1 comma 2 d.lg. n. 546 del 1992 e nella nuova formulazione di cui alla novella della l. n. 69 del 2009, prevede che "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini", sì che la norma può essere invocata solo provando che la decadenza è stata dovuta a situazioni eccezionali, circoscritte, nella maggior parte dei casi, al caso fortuito e alla forza maggiore, come ad esempio, degenza in ospedali, stato di detenzione, catastrofi naturali, disservizio postale per il quale non è possibile esibire l'avviso di ricevimento relativo alla spedizione del ricorso o dell'appello (Cass., sez. un. n. 3006 dell'8 febbraio 2008 Comm. trib. reg. Roma, sez. XIV, 25/01/2012, n. 43)

In linea generale, a fondamento della rimessione in termini deve sempre configurarsi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili e tale incertezza deve avere un fondamento autonomo ed oggettivo; circostanza questa



che non si verifica quando l'errore sia stato determinato da una situazione attinente alla sfera personale dell'interessato, di tal ch  il rischio del ritardo grava sulla parte, indipendentemente dal fatto che il ritardo sia imputabile a terzi. Sotto tale angolazione l'errore scusabile   stato riconosciuto, rigidamente, solo a fronte di una situazione normativa obbiettivamente non conoscibile o confusa, connessa a difficolt  interpretative, alla particolare complessit  della fattispecie, ai contrasti giurisprudenziali, al contegno ambiguo dell'amministrazione emanante (nel caso di specie non si rinvergono tali condizioni: il ritardo   dovuto ad un supposto disguido imputabile all'organizzazione del domiciliatario; la negligenza di quest'ultimo, essendo priva di connotati oggettivi valutabili "ex ante", non pu  che ridondare sulla parte che la subisce; n  sono stati dimostrati il caso fortuito o la forza maggiore Consiglio di Stato, sez. V, 07/05/2008, n. 2094)

La rimessione in termini, disciplinata dall'art. 184 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, non pu  essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedelt  del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacch  attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. che pu  assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilit  promossa contro quest'ultimo, e non gi , quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attivit  precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione (Cassazione civile, sez. II, 04/03/2011, n. 5260).

Le manifeste deficienze organizzative dell'avvocato non possono pertanto costituire legittimo presupposto per una richiesta di rimessione in termini.



Le stesse deficienze infine tantomeno possono integrare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a supportare una pronuncia di compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite ex art. 92, 2° co. cpc, nel testo applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

rigetta la domanda;

condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in € 20,00 per esborsi e per compensi professionali in € 875,00 fase studio, 740,00 fase introduttiva, 1.600,00 fase trattazione e 1.620,00 fase decisionale, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge, secondo i criteri e le fasi ex DM nr. 55/14.

Chieti, 2.2.2015

IL CASO .it
IL GIUDICE
Federico Ria

